

Oggetto: Comune di Oliveto Citra (Provincia di Salerno) – C.F. 00578180655 – Statuto Comunale aggiornato – approvato con delibera del C.C. n. 18 del 30.07.2014.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Il Comune

1. Il Comune di Oliveto Citra è Ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dalle leggi regionali e dal presente statuto. Rappresenta la Comunità di cittadini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione Italiana.
2. Il Comune ha potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione e nell'ambito di quanto stabilito dalla legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
3. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria in armonia con la Costituzione e nell'ambito delle leggi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Gli statuti e i regolamenti si adeguano ai principi contenuti nella predetta legislazione.
4. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
5. La potestà normativa è esercitata dal Consiglio comunale e, limitatamente all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dalla Giunta comunale, fermo restando il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.
6. L'emblema ufficiale del Comune è il gonfalone comunale.
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e l'emblema del Comune, da portare a tracolla della spalla destra;
8. Il Comune di Oliveto Citra ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri interessi e di quelli collettivi della Comunità amministrata.

ART. 2 Territorio e sede

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 31,46; confina con i Comuni di Campagna, Colliano, Valva, Senerchia e Contursi Terme; è costituito dai terreni di cui alle mappe catastali dal n° 1 al n° 31, confinanti:
a NORD con il Comune di Senerchia
a SUD con i Comuni di Contursi Terme e Campagna
a EST con il Comune di Colliano e il Comune di Valva
a OVEST con i Comuni di Campagna e Senerchia.
2. La sede comunale è ubicata nel palazzo civico sito in Via Vittorio Emanuele II°.

ART. 3 Finalità

1. Il Comune di Oliveto Citra riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea e promuove la cooperazione con gli altri enti locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali. Il Comune sostiene la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali all'Unione Europea.
2. Il Comune promuove e tutela la vita umana, valorizza il ruolo sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Garantisce il diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale.

3. Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni ed ai documenti dell'Ente, nelle forme stabilite dall'apposito regolamento comunale.

4. Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della Comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali.

5. Il Comune promuove la solidarietà tra i cittadini con particolare attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate. Opera per rimuovere le cause di discriminazione di ogni genere o, comunque, di limitazione dell'effettivo esercizio dei diritti.

6. Il Comune assume e sostiene iniziative intese alla concreta attuazione delle pari opportunità, curando anche gli aspetti formali di essa, come l'adozione, negli atti del Comune, di un linguaggio che rifletta tale parità.

Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.

8. Il Comune tutela i diritti delle bambine e dei bambini; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità.

9. Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.

10. Il Comune promuove la tutela del diritto alla salute dei cittadini. Opera in concorso con le altre Amministrazioni competenti, per assicurare la salubrità dell'ambiente, per controllare e limitare gli inquinamenti, per contenere la quantità di rifiuti e per provvedere al loro corretto smaltimento.

11. Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio ed il patrimonio artistico e monumentale. Protegge e valorizza il territorio agricolo e boschivo.

12. Il Comune promuove le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana. Promuove, altresì, la funzione sociale dell'iniziativa economica privata, in tutti i settori produttivi, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano occupazione e sviluppo economico locale.

13. L'azione amministrativa del Comune è svolta secondo i seguenti principi:

a) Trasparenza, imparzialità, efficienza, semplificazione nelle procedure, nella distinzione dei compiti tra politica e gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi erogati;

b) Pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni.

ART. 4

Sviluppo Economico

Il Comune, promuove ed attua un organico assetto del territorio, in armonia con la legislazione statale e regionale, prevedendo delle regole speciali e diverse pur senza contrastare con i principi enunciati come limiti inderogabili, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici, commerciali, artigianali ed industriali.

2. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

3. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello tradizionale e dell'agricoltura; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

ART. 5

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della concertazione, favorendo e sostenendo le forme di cooperazione e di collaborazione tra enti sovracomunali e con privati.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei Piani e Programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

ART. 6

Pari opportunità

1. Il Comune promuove azioni che favoriscono il riequilibrio della rappresentanza femminile a tutti i livelli dell'Amministrazione, ivi compresi Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Il Comune adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità agli uomini ed alle donne sul posto di lavoro conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Adotta, secondo le modalità previste dalla legge, tutte le misure idonee alla attuazione delle direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità.

ART. 7

Interventi a favore delle categorie disagiate

Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma di cui all' art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Il Sindaco provvedere ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune.

3. All'interno del Comitato viene istituita una Segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap ed i loro familiari.

ART. 8

Funzioni

1. Il Comune di Oliveto Citra è titolare di funzioni generali proprie, secondo il principio di sussidiarietà, esercita il potere e la responsabilità di operare liberamente in tutti i campi che riguardano gli interessi della Comunità locale.

2. Con riguardo agli interessi e funzioni di cui non dispone, il Comune ha il potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli Organi degli altri livelli istituzionali cui è attribuito, per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.

3. Il Comune, quale Ente esponenziale e di governo della propria comunità, può svolgere, altresì, compiti ulteriori che non siano riservati espressamente ed inderogabilmente ad altri enti, purchè non limitino diritti o interessi dei cittadini e risultino di interesse generale per la Comunità locale e siano esercitati entro i termini della circoscrizione amministrativa.

4. Il Comune, nell'esercizio finalizzato delle proprie funzioni amministrative, organizzando ed erogando servizi personali, concorre all'edificazione di un sistema di sicurezza sociale fondata sull'esigenza e finalità di assicurare a tutti un'esistenza libera e dignitosa. A tal fine il Comune esercita le funzioni di Polizia amministrativa e locale, rurale ed urbana onde garantire un efficiente servizio di protezione e sicurezza sociale.

5. Il Comune, nell'ambito della propria competenza, autonomamente adotta ogni misura di politica sociale idonea a favorire l'adempimento dei propri compiti.

6. Il Comune esercita le proprie funzioni al fine di migliorare la qualità della vita e di elevare la condizione civile ed a favore della promozione dello sviluppo della cultura nelle sue espressioni e tradizioni locali.

Il Comune esercita le proprie funzioni al fine di incoraggiare e favorire lo sport

dilettantistico, nonché al fine di promuovere le attività culturali, teatrali, di spettacolo, cinematografiche e musicali, la pratica sportiva, l'impiego del tempo libero e le attività ricreative e di animazione in genere. A tal fine promuove e organizza strutture ed iniziative idonee, garantendone godimento da parte della collettività.

8. Il Comune, nel perseguimento di interessi pubblici e nella realizzazione delle attività inerenti i servizi economici e socio-culturali, può coinvolgere e selezionare potenziali sponsor privati. Ciò per la realizzazione delle iniziative che consentono il raggiungimento di dette finalità, nonché per conseguire i risultati necessari a realizzare il patto di stabilità di cui alla legge 448/98. Il ricorso alle sponsorizzazioni viene disciplinato dalla Giunta Comunale, previo indirizzo del Consiglio comunale.

ART. 9

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

Consiglio – Giunta – Sindaco

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
3. La Giunta è l'organo di governo con competenze generali e residuali.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente, è capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo – per i servizi di competenza statale – e autorità sanitaria e Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 11

Composizione e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dal numero di membri fissato dalla legge. Possono partecipare, altresì, alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto anche gli assessori esterni che non siano Consiglieri Comunali

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresenta l'intera comunità amministrata. Determina l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

L'elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento e le competenze del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge generali vigenti.

Le decisioni sono adottate a scrutinio palese, salvo che la legge, lo Statuto o i Regolamenti Comunali non dispongano modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto non dispongano altrimenti.

Art. 11bis

Presidenza

1. Il consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri, di norma, nella prima seduta del consiglio. Le funzioni di presidente della prima seduta fino alla nomina del presidente del consiglio sono esercitate dal Sindaco.

2. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

ART. 12

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, per le sedute successive alla prima, è convocato dal Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, nonché per l'approvazione, all'inizio della consiliatura, degli indirizzi generali di governo e delle linee programmatiche.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima il giorno stabilito, a mezzo di comunicazione dell'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno ed a mezzo di affissione all'Albo Pretorio comunale.
4. Il Consiglio comunale può essere convocato in via straordinaria, per tutti gli altri argomenti di competenza:
 - a) per iniziativa del Sindaco o del Presidente del Consiglio;
 - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica. In tale ipotesi i richiedenti devono sottoscrivere l'elenco degli argomenti sui quali si richiede la convocazione. Il Presidente del Consiglio esaminata la richiesta, nei venti giorni successivi riunisce il Consiglio medesimo.
5. L'avviso di convocazione viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio che ne cura anche la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e la relativa comunicazione al Sindaco ed ai consiglieri comunali.
6. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione sia delle sedute ordinarie che straordinarie, può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
7. Ai consiglieri comunali deve essere messa, a disposizione, per la visione, almeno 24 ore e almeno 12 ore nel caso di eccezionale urgenza, prima di ogni seduta di Consiglio, tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Per l'integrazione di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno già partecipato, la comunicazione deve effettuarsi almeno 24 ore prima delle sedute.
9. Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà dei componenti del Consiglio. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Nel numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute non è computato il Sindaco.
10. Le decisioni sono adottate a scrutinio palese, salvo che la legge, lo Statuto o i Regolamenti Comunali non dispongano modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.
11. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto non dispongano altrimenti.
12. Alle sedute di Consiglio Comunale, su richiesta del Sindaco, vi possono partecipare il Revisore, i funzionari Comunali ed altri professionisti, per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni.
13. Le delibere di Consiglio Comunale devono obbligatoriamente essere sottoscritte dal Sindaco - Presidente del Consiglio e dal Segretario verbalizzante, nonché essere pubblicate all'Albo Pretorio nelle forme di legge. I verbali delle deliberazioni di Consiglio Comunale devono essere approvati nella seduta successiva, laddove ciò sia possibile e comunque non oltre la terza seduta successiva.
14. Ulteriore disciplina in proposito, può essere determinata nell'apposito regolamento, che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dei votanti

ART. 13

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per particolari attività di studio, che richiedano l'apporto di particolari esperienze e professionalità, le Commissioni possono essere composte anche da soggetti che non

- ricoprono la carica di consigliere comunale.
2. Il Consiglio Comunale, ove ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di garanzia e controllo, per le quali, la relativa presidenza deve spettare di diritto ad un rappresentante della opposizione consiliare, che viene votato dalla Commissione medesima.
 3. La composizione, i compiti ed il funzionamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 vengono stabiliti nel regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio comunale.
 4. Sono considerate Commissione di controllo e garanzia quelle che attengono alle seguenti aree di attività:
 - a) Per l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini agli atti, ai documenti ed alle informazioni dell'Ente, nonché per il rendimento degli istituti di partecipazione.
 - b) Per i procedimenti relativi al tempestivo svolgimento di interrogazioni ed alla discussione delle mozioni presentate dai Consiglieri;
 - c) Per tutte le altre attività, materie e procedimenti vari individuate dal Consiglio comunale con votazione della maggioranza dei consiglieri assegnati.
 5. Le Commissioni di controllo e garanzia si riuniscono validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esercitano tutti i poteri di accesso agli atti, ai documenti ed alle informazioni in possesso dell'Ente. Presenta al Consiglio Comunale relazioni e proposte.

ART. 14

Gruppi Consiliari

1. Nell'ambito del Consiglio comunale sono istituiti i gruppi consiliari in ragione delle liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Possono essere istituiti, ulteriori e diversi gruppi consiliari, composti almeno da due consiglieri.
2. Spetta al Presidente del Consiglio il potere di fissare le regole e le modalità relative allo svolgimento del Consiglio Comunale, di curarne l'ordine, nonché tutte le altre competenze che l'apposito regolamento gli attribuisce.
3. I Capigruppo vengono designati dai rispettivi gruppi e la loro designazione sarà comunicata nella prima riunione del Consiglio.

ART. 15

I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione secondo quanto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti, ha diritto:
 - a) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza del Consiglio comunale;
 - b) di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 12, comma 4, lettera b), del presente Statuto.
 - c) di partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal presente Statuto e dall'apposito regolamento comunale;
 - d) Di presentare proposte e mozioni al Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
 - e) Di esercitare nei confronti degli uffici del Comune, i poteri di accesso agli atti ed alle informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento;
 - f) Di presentare, per iscritto, in Consiglio Comunale e/o direttamente al protocollo comunale, interrogazioni e mozioni. Alle interrogazioni il Sindaco deve dare riscontro scritto entro trenta giorni dalla presentazione.
3. Valgono, per ciascun consigliere comunale, le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, previste dalla legge.
4. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

5. I Consiglieri comunali che non intervengono per 2 sedute consecutive, in sessione ordinaria, ovvero per 5 sedute consecutive, in sessione straordinaria, di consiglio e senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo deve essere previamente contestato l'addebito al Consigliere, il quale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione scritta del Presidente del Consiglio, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto detto termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

6. Ai Consiglieri Comunali spettano i gettoni di presenza, le indennità, i permessi e le aspettative stabilite dalle leggi vigenti.

CAPO II IL SINDACO

ART. 16 Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del consiglio comunale.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale e ai responsabili dei servizi e degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco promuove e resiste alle liti per gli ambiti ovvero per gli atti di competenza degli organi di governo, assumendo in tali evenienze la rappresentanza in giudizio dell'ente. Per gli ambiti ovvero per gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi la competenza di promuovere e resistere alle liti nonché la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, è assunta da questi ultimi.

6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

8. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni singolo assessore o consigliere comunale, funzioni o specifici compiti ordinati organicamente per gruppi di materie e con eventuale delega a firmare gli atti relativi.

Le deleghe eventualmente conferite ai Consiglieri comunali restano comunque in capo al Sindaco e non potranno comportare l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva.

9. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

10. Il Sindaco può modificare o revocare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni delegate ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

11. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

12. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

ART. 17

Dimissioni e decadenza del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

ART. 18

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- c) Convoca i comizi per i referendum;
- d) Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) Nomina il Segretario comunale;
- f) Nomina i responsabili dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

ART. 19

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 20

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 20

Il vicesindaco

1. Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Qualora manchi temporaneamente anche il vicesindaco, il Sindaco può conferire la delega generale ad altro assessore, sempre per un periodo determinato.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio comunale.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 22

Competenze e funzioni

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune. Svolge funzioni di collaborazione con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale. Essa impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta comunale, esercita discrezionalmente il potere di costituire l'Ente, come parte processuale, nei giudizi civili, penali ed amministrativi;

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 23

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la preside, e da un numero di assessori stabilito dalla legge, di cui uno investito della carica di vicesindaco, nel rispetto della quota di genere indicata dalla legge.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, anche se non residenti, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. I Consiglieri comunali nominati componenti della Giunta comunale, non decadono dalla carica di Consigliere.

4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 24

Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta comunale sono nominati dal Sindaco e comunicati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla nomina. La nomina diviene efficace ed operativa con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale e deve sostituire entro 90 giorni gli assessori revocati o dimissionari. Le dimissioni dalla carica di assessore divengono efficaci nel momento in cui vengono acquisite al protocollo comunale. La revoca diviene efficace nel momento della relativa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta comunale coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela e di affinità entro il terzo grado, di affiliazione e di coniugio.

4. Salvi i casi stabiliti dalla legge, la Giunta rimane in carica fino al giorno della

proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 25

Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dal Sindaco, in accordo con la stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti quattro componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 26

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge, del presente statuto o dei regolamenti comunali, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore generale o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) Propone al Consiglio i regolamenti, fatti salvi quelli predisposti da apposite commissioni;
 - b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti comunali ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
 - f) Propone i criteri generali ed attuativi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - g) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché tutti gli altri regolamenti attinenti alla organizzazione e funzionamento degli uffici comunali;
 - h) Esprime il proprio parere preventivo, non vincolante, per la nomina e revoca del Direttore generale, ovvero per il conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale, stabilendone la conseguenziale indennità di direzione;
 - i) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - j) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - k) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - l) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - m) Decide in ordine a controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - n) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, nonché i parametri generali per stabilire le effettive esigenze relative alla dotazione organica dell'ente;
 - o) Approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale.
4. Ai componenti della Giunta comunale, spettano le indennità, i permessi e

TITOLO III

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

UFFICI E SERVIZI

ART. 28

Principi organizzativi ispiratori

1. Il Comune determina la propria configurazione organizzativa e strutturale, in piena autonomia ed in riferimento alle proprie effettive esigenze e potenzialità, salvo quanto disposto dalla legislazione statale in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, che espressamente viene a costituire limite inderogabile all'esercizio di detta autonomia normativa.
2. Gli strumenti normativi attuativi dell'autonomia organizzativa dell'ente sono costituiti dai regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, che sono adottati dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente Statuto, ovvero in apposite deliberazioni consiliari.
3. I regolamenti di organizzazione di cui al precedente comma devono tradurre esigenze e assetti dell'organizzazione locale tenendo conto:
 - a) Dei principi fissati dai decreti legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e dalle successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) Delle proprie capacità economiche-finanziarie, definite a bilancio;
 - c) Delle esigenze e delle problematiche connesse all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti, delegati e conferiti;
 - d) Dei dati generali in termini di personale determinati dal C.C.N.L. di comparto.
4. L'organizzazione dell'ente deve tendere al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, onde assicurare un celere raggiungimento degli obiettivi strategici sottesi dagli indirizzi generali di governo, recependo i seguenti criteri informativi:
 - a) Funzionalità e flessibilità degli strumenti regolamentari che si adattino facilmente a nuove e mutate esigenze;
 - b) La struttura organizzativa, scaturente dai regolamenti di organizzazione, dovrà essere improntata ad un sistema funzionale e decentrato per servizi, o per altre unità organizzative di base, superando i tradizionali modelli gerarchico-piramidali;
 - c) Il sistema delle assunzioni del personale dovrà essere improntato a procedure snelle e semplificate, che prevedano anche forme di rapporto interinale, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità;
 - d) L'organizzazione del personale deve tendere alla completa separazione dei ruoli politico e gestionale, con conseguente valorizzazione del principio di responsabilizzazione, controllo ed autonomia gestionale;
 - e) I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

ART. 29

I Regolamenti di Organizzazione

1. Il Comune attraverso i regolamenti di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, nonché per lo svolgimento delle attività amministrative dell'Ente, volte alla gestione ed erogazione dei servizi, nonché all'espletamento delle relative funzioni amministrative. In particolare disciplina le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra diverse unità organizzative e tra queste ed il direttore generale nonché gli organi amministrativi. Inoltre, il predetto regolamento disciplina tutte le situazioni connesse alla gestione del personale, alla erogazione dei servizi pubblici locali, ed all'azione amministrativa in generale.
2. I regolamenti di organizzazione disciplinano la materia relativa al codice deontologico del personale dipendente ed alla attività sanzionatoria e disciplinare, in armonia con le leggi e con i contratti nazionali di lavoro di comparto.
3. I regolamenti di organizzazione rappresentano fonte normativa dell'ente, in tutte le parti che non comportano palese violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico e di precise disposizioni di legge. Detti regolamenti vengono adottati con deliberazione della Giunta comunale, nel rispetto dei principi statutari e degli indirizzi

generali stabiliti dal Consiglio Comunale, salvo che una norma di legge statale non disponga la competenza ad altro organo e ne rilevi espressamente il limite di inderogabilità.

4. I regolamenti di organizzazione in generale si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore generale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento stabilisce, altresì, le competenze funzionali in materia gestionale esercitabili dall'apparato burocratico e le competenze politiche e di governo esercitabili dagli organi politici dell'ente.

5. I regolamenti di organizzazione individuano forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II IL PERSONALE

ART. 30

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati nei ruoli ed ordinati secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge, dagli accordi collettivi nazionali e dai singoli regolamenti di organizzazione interni, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati, secondo parametri di flessibilità e mobilità interna. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 31

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi e comunque di altra unità organizzativa comunque denominata, vengono individuati e nominati secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione dell'ente, nel rispetto delle previsioni normative in vigore.

2. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono gli organi di gestione dell'ente, hanno piena autonomia gestionale e rilevanza esterna, secondo quanto previsto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi. Provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati, nonché a modulare la loro azione amministrativa in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi svolgono le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 267/2000.

4. Le funzioni esercitabili dai responsabili dei servizi vengono definite nel regolamento di organizzazione dell'ente.

5. Il regolamento di organizzazione dell'ente, può prevedere, oltre alle indennità accessorie previste dai diversi livelli contrattuali di lavoro, ulteriori sistemi retributivi premianti per il personale dipendente, connesso alla produttività delle prestazioni di lavoro, nei limiti delle risorse di bilancio e nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

6. Il Comune assume l'onere finanziario, mediante rimborso delle spese processuali sostenute, solo nelle ipotesi di sentenze favorevoli passate in cosa giudicata, ai dipendenti comunali che svolgano funzioni amministrative, che si trovino implicati, in conseguenza di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativo/contabile, purchè non ci sia conflitto di interessi con l'Ente e vi siano tutti i presupposti e requisiti previsti dalla legge.

ART. 32

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione dell'ente, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 33

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento di organizzazione dell'ente, può prevedere forme di collaborazione esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Il regolamento di organizzazione dell'ente può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o della Giunta comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 34

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Comunale:
 - a) realizza gli obiettivi dell'Ente, esercitando l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi;
 - b) assolve alla alta direzione di tutti gli uffici e servizi. È capo del personale ed assume le iniziative volte ad assicurare unità di conduzione complessiva della gestione amministrativa affidata alla sfera burocratica. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inerzia ed inefficienza del personale verificando l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposti;
 - c) cura l'esecuzione dei provvedimenti dei quali verifica la fase istruttoria emanando tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
 - d) cura l'invio delle deliberazioni dovute ai capigruppo, riceve le designazioni dei capigruppo consiliari, nonché l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
 - e) Rilascia certificazioni, notizie e documenti a cittadini e consiglieri comunali nei casi previsti dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti;
 - f) Dirime i conflitti di competenza fra i responsabili dei servizi;
 - g) Roga nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale gli atti e i contratti riguardanti alienazioni, locazione, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere oltre agli altri come per legge;
 - h) provvede alla registratone, trascrizione e comunicazione, nei casi previsti dalla legge, degli atti indicati alla precedente lettera e tenere lo speciale repertorio;
 - l) esercita nei confronti del personale il potere disciplinare nei limiti delle sanzioni previste nei contratti di lavoro e dal regolamento del personale;
 - m) emana istruzioni, direttive ed ordini di servizio ai responsabili apicali, ferma restando la competenza e la responsabilità di questi ultimi nella scelta delle azioni per l'attuazione delle disposizioni;
 - n) esprimere pareri, se richiesto anche per iscritto, in ordine a problemi di natura giuridico amministrativa;
 - o) in assenza nel Comune di posti di qualifica dirigenziale presiede le commissioni

giudicatrici di concorso.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 35 Principio della partecipazione

1. Il Comune adegua l'azione politico-amministrativa ai principi di partecipazione e di sussidiarietà passiva nei modi stabiliti dal presente Statuto e dal/i regolamento/i degli istituti di partecipazione.
2. Il/i regolamento/i degli istituti di partecipazione è/sono approvato/i dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei membri in carica. Se dopo due votazioni, da tenersi anche nella stessa seduta, non viene raggiunta la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi in seduta successiva entro trenta giorni dalla prima, è sufficiente la maggioranza assoluta dei membri in carica.
3. Il Comune riconosce il diritto delle libere forme associative ai titolari di interessi collettivi a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.
4. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto.

ART. 36

Associazionismo

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative, espressione autonome della propria comunità che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo.
2. Il Comune informa la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla scelta ed agli indirizzi del Governo politico ed Amministrativo della comunità, oltre al controllo sociale degli utenti nella conduzione dei servizi pubblici locali.
3. Il Comune valorizza, con concreti atti organizzativi, strutturali e finanziari le libere forme associative, ovvero ogni forma di aggregazione sociale, di gruppo di comunità intercomunale che faccia capo al principio del libero associazionismo, privilegiando, fra l'altro, le organizzazioni di volontariato e le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.
4. La valorizzazione delle libere forme associative da parte del Comune può concretamente avvenire mediante la concessione di contributi finalizzati, concessioni in uso di locali o terreno di proprietà del Comune, previa apposite concessioni volte a favorire la crescita socio-culturale dell'individuo e lo sviluppo civile della Comunità, secondo le modalità stabilite dai regolamenti. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, viene stabilita da apposito regolamento e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, organizzati in libere forme associative, all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali a favore delle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni in genere.
6. Il Comune riconosce alle libere associazioni ed agli organismi di partecipazione dei cittadini, di cui al presente Statuto, un significativo ruolo di interlocutori dell'Amministrazione Comunale mediante la previsione di una loro funzione propositiva e consultiva nell'ambito dei processi decisionali e si impegna a collocare, laddove possibile, rappresentanti di tali formazioni sociali all'interno degli organismi locali.

ART. 37

Consulte - comitati – Consiglio di partecipazione

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini (consulte, comitati,

conferenze di cittadini) all'amministrazione della cosa pubblica locale, purchè la loro organizzazione statutaria sia su base democratica e rappresentativa.

2. Il Comune promuove la costituzione di consulte per aree di attività o di interesse, onde facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per favorire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali.

3. Il regolamento di cui al comma 2 dell'art. 35 disciplina la composizione, l'articolazione per settori di attività e di interesse delle consulte, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.

4. Il Comune istituisce il Consiglio di Partecipazione la cui composizione, le funzioni e l'organizzazione vengono disciplinate dall'apposito Regolamento previsto al comma 2 dell'art. 35;

ART. 38

Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, diretta a promuovere interventi, su materie di competenza comunale.

2. La istanza o petizione consistono in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato, ed è presentata in forma scritta. Ad essa si applicano i principi generali in materia di discrezionalità amministrativa, e non comporta nessun vincolo per l'Amministrazione.

3. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta, la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime.

4. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 100 residenti o formulata dal Consiglio di Partecipazione di cui al precedente comma 4 dell'art. 37. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati dalla legge, ovvero accompagnate da una copia di un valido documento di riconoscimento per ciascun sottoscrittore. Le proposte devono essere presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale o alla Giunta, entro i successivi 30 giorni dalla presentazione, senza nessun vincolo per l'Amministrazione.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione o proposta, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

ART. 39

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Con apposito regolamento il Consiglio comunale disciplina sia il procedimento mediante il quale si formano e vengono posti in essere gli atti e negozi giuridici nei quali si esprime normalmente l'attività amministrativa dell'ente, sia i procedimenti speciali per materie particolari, indicandone i tempi e le modalità.

2. Le norme regolamentari si informano fundamentalmente ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia quali si desumono dalla Costituzione e dalle leggi generali vigenti, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990.

3. Il Comune, in ogni procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi collettivi o diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede l'intervento partecipativo degli interessati.

ART. 40

Diritto di informazione e di accesso

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini alle informazioni sull'attività amministrativa dei suoi Organi, anche mediante l'impiego di idonei strumenti di informazione e comunicazione di massa e la pubblicazione di un notiziario o Bollettino Ufficiale del Comune.

2. Tutti i cittadini singoli e associati, hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, ottenendo, in particolare l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

3. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti previo pagamento dei soli costi di produzione.

CAPO II I REFERENDUM

ART. 41

Modalità e forme del referendum consultivo

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richiama il Consiglio comunale, ovvero almeno 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Le firme dei cittadini proponenti devono essere autenticate nelle forme di legge.

2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

a) Gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;

b) I regolamenti comunali;

c) Il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) I provvedimenti nelle materie relative a:

- Tributi locali e tariffe;
- Espropriazione per pubblica utilità;
- Designazione e nomine;
- Pubblico impiego;
- Contenzioso e vertenze giudiziarie;

e) I provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

f) Gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;

g) Le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale.

h) Le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi tre anni.

3. La proposta di referendum consultivo, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte del Difensore civico comunale, in modo da garantirne la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.

4. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco. Quando la richiesta concerne opere e infrastrutture pubbliche, il Consiglio Comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o più domande alternative, sulla cui ammissibilità decide il Difensore Civico comunale.

5. Quando al referendum consultivo ha partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, sia se intende conformarsi al risultato di essa, delegando eventualmente la Giunta per gli atti di sua competenza, sia se intende discostarsene.

6. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di due referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

7. Apposito regolamento, ovvero apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, determina i criteri, le modalità ed i termini di presentazione, di raccolta e di convalida delle firme, nonché le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 42

Modalità e forme del referendum abrogativo

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25 % degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi di atti e provvedimenti amministrativi, formalmente emanati, in tutte le materie di competenza comunale. Le firme raccolte degli elettori devono essere autenticate nelle forme di legge.

2. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativi:
 - a) I provvedimenti contingibili ed urgenti;
 - b) Gli atti e provvedimenti amministrativi ad effetti istantanei;
 - c) Il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - d) Gli atti ed i provvedimenti nelle materie relative a:
 - Tributi locali e tariffe;
 - Espropriazione per pubblica utilità;
 - Designazione e nomine;
 - Urbanistica e controllo edilizio e del territorio;
 - Polizia Amministrativa;
 - Pubblico Impiego;
 - Contenzioso e vertenza giudiziarie;
 - e) I provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - f) Gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - g) Le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale;
 - h) Le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.
3. Il Consiglio Comunale approva un regolamento, ovvero una propria deliberazione, con la quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto.
6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
7. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, e deve presentare tutti i requisiti di legittimità. Sull'ammissibilità decide il Difensore Civico, nei trenta giorni successivi alla presentazione del quesito e delle firme dei proponenti. Il giudizio del Difensore Civico è inappellabile.
8. La raccolta delle firme deve avvenire, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'inizio delle sottoscrizioni, che viene certificato dall'Ufficiale che autentica le firme medesime.

TITOLO V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
CAPO I
I SERVIZI PUBBLICI

ART. 43

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dei servizi pubblici secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e, in particolare, dalle disposizioni contenute nella Parte I, Titolo V, del d.lgs. n. 267/2000.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con private associazioni e società cooperative di giovani lavoratori locali, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici. Può avvenire, inoltre, nelle forme di cooperazione con altri

enti sovracomunali, anche attraverso gli strumenti della programmazione negoziata.

ART. 44

Le Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio dei servizi sociali che necessitano di una particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni, mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività e previa redazione di un apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi del servizio, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento determina altresì:
 - a) La dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo;
 - b) Le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale;
 - c) L'ordinamento finanziario e contabile;
 - d) Le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali;
3. Il regolamento detta norme in materia di ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale in sede di esame del bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituzione.

ART. 45

Organi dell'Istituzione

1. Gli organi dell'Istituzione sono:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Direttore;
2. Il Consiglio di amministrazione, composto da almeno quattro membri e dal Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e sono dallo stesso revocati.
3. Il regolamento fissa la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti del Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
4. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
5. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione degli atti del Consiglio e adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza di quest'ultimo da sottoporre a ratifica alla prima seduta successiva.
6. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Dirige tutta l'attività della Istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Istituzione.
7. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni si rapporta costantemente e in ogni caso, consulta prima dell'adozione degli atti di maggiore rilevanza e valore generale, il Comitato dell'utenza, organo di partecipazione delle associazioni tra gli utenti e di volontariato, le cui modalità di elezione, composizione e funzionamento sono determinate dal Consiglio comunale nel regolamento di cui ai precedenti commi.

ART. 46

Cooperazione con altri enti locali

1. Il Comune, nell'ambito di un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico-sociale civile, attua idonee forme di cooperazione con soggetti pubblici. Istituisce, in particolare, con altri Comuni, con la Provincia e le Comunità Montane, attraverso istituti quali convenzioni, consorzi ed accordi di programma, al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni, programmi e servizi determinati o per definire ed attuare, in maniera integrata con altri soggetti pubblici e privati, opere, interventi o programmi di intervento. Attua anche strumenti di programmazione negoziata tra pubblico e privato come i Patti Territoriali e i contratti d'Area.

ART. 47

Il controllo di gestione

1. La Giunta Comunale istituisce un nucleo operativo teso a verificare il controllo di gestione di tutta l'attività dell'ente, con particolare riferimento al rendimento del personale dipendente.
2. Il predetto nucleo esercita una forma di controllo anche sulla gestione e buon andamento dei servizi pubblici erogati. A tal proposito riferisce periodicamente alla Giunta comunale ed al Sindaco.

ART. 48

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell' articolo 16 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

ART. 49

L'interpretazione dello Statuto

1. Le norme del presente Statuto si interpretano secondo le disposizioni dell'art. 12 premesso alle leggi del codice civile.
2. I Regolamenti comunali si conformano alle leggi ed allo Statuto e non possono essere in contrasto con le norme in esso contenute.

ART. 50

Modificazioni ed abrogazioni

1. Le modificazioni Statutarie sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le proposte di modifica respinte dal Consiglio Comunale non possono essere ripresentate se non sia trascorso almeno un anno.

ART. 51

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale, sostituendo integralmente lo Statuto comunale previgente, approvato con delibera di C.C. n. 67 del 21 dicembre 1999 e successive delibera di C.C. n. 60 del 21 novembre 2001 e n. 13 del 30 aprile 2007. Lo stesso sarà trasmesso alla Regione Campania per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed inviato al Ministero dell'Interno in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 5, del D.Lgs 267/2000.